

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1397

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata PINI

Modifica all’articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di requisiti per il conferimento di incarichi di direzione di struttura sanitaria complessa nell’area di ginecologia e ostetricia

Presentata il 23 novembre 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ad aprile 2016 il Comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio d’Europa si è espresso sull’applicazione della legge n. 194 del 1978 in Italia. Il verdetto conteneva frasi di questo tenore: « Le donne che cercano accesso ai servizi di aborto continuano ad avere di fronte una sostanziale difficoltà nell’ottenere l’accesso a tali servizi nella pratica, nonostante quanto è previsto dalla legge ». Per l’ennesima volta, con riguardo al tema dell’applicazione della legge n. 194, il Paese proponeva di sé l’immagine di un luogo dove non sono garantiti per i propri cittadini i diritti che lo stesso ordinamento riconosce tramite disposizioni di legge. La pronuncia del Consiglio d’Europa, peraltro, non è che l’ultimo tassello di un quadro molto vasto, fatto di articoli di giornali, ricostruzioni sui *media* e conclusioni provenienti da dati ufficiali. In Italia la legge n. 194 e, in particolare, la

parte in cui prevede le disposizioni in merito al diritto all’obiezione di coscienza (articolo 9) si sono trasformate in qualcosa di molto diverso dal loro spirito originario.

Dalle stesse relazioni che il Ministero della salute presenta annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione della legge n. 194 emergono palesi criticità. Nella relazione del 22 dicembre 2017, relativa ai dati del 2016, è riportato (tabella 23-*bis*) che in circa 3,5 strutture su 10 con reparto di ostetricia e ginecologia l’interruzione volontaria di gravidanza non viene praticata. Ovviamente questo dato è una media tra situazioni molto diverse: regioni rilevanti, come il Lazio, la Campania e la Sicilia, hanno dati molto peggiori rispetto alla media nazionale.

La stessa cosa si potrebbe dire per i dati sul personale obiettore sia in termini di cifre assolute, sia in termini di cifre relative

alle categorie professionali. Esistono, inoltre, problemi relativi agli incentivi materiali e di organizzazione, che finiscono per favorire la pratica dell'obiezione di coscienza per motivi che nulla hanno a che vedere con le proprie convinzioni più intime.

A quarant'anni dall'entrata in vigore della legge n. 194 ritengo sia arrivato il momento per il Parlamento di riflettere sui possibili miglioramenti alla legge stessa. Parlo di miglioramenti e non di stravolgimenti, di cui non c'è bisogno, perché per iniziare a riportare la situazione a un equilibrio sostenibile tra il diritto del personale sanitario all'obiezione di coscienza e il diritto delle donne ad avvalersi delle facoltà

riconosciute da una legge dell'ordinamento italiano è sufficiente correggere e cancellare almeno le situazioni che hanno determinato incentivi materiali all'obiezione di coscienza.

La presente proposta di legge, composta da un unico articolo, interviene sul tema della nomina dei direttori delle strutture di ostetricia e ginecologia, affinché, almeno nella posizione apicale di tali reparti (anche nel caso delle strutture a direzione universitaria), sia garantita la presenza di un responsabile che non abbia usufruito delle disposizioni sull'obiezione di coscienza previste dalla legge n. 194 nei ventiquattro mesi precedenti all'avvio delle procedure di conferimento dell'incarico stesso.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 15, comma 7-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *d-bis*) nell'area di ginecologia e ostetricia, gli incarichi di direzione di struttura complessa e di responsabile di unità operativa complessa a direzione universitaria possono essere conferiti esclusivamente ai candidati che non abbiano usufruito delle disposizioni dell'articolo 9 della legge 22 maggio 1978, n. 194, nel corso dei ventiquattro mesi precedenti alla data di conferimento dell'incarico. Ai fini di cui alla presente lettera, i candidati devono dichiarare per iscritto se abbiano usufruito delle predette disposizioni nel corso dei ventiquattro mesi precedenti alla data di pubblicazione dell'avviso con il quale l'azienda dà notizia dell'avvio delle procedure per il conferimento dell'incarico ».



18PDL0038230